

Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "marcoborriello.it"

* * * * *

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi dell'art. 3.12 e 4.15 del "*Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.0 e dell'art. 4.18 delle "*Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* .

* * * * *

Ricorrente:

Marco Borriello

domicilio elettivo come da procura, presso Studio Buonfantino - Galleria Vanvitelli 33 - CAP 80129 – Napoli - indirizzo di posta elettronica: enrico@studiobuonfantino.it.

Resistente:

Andrea Denise Dinoia

Via De Sica 5
64025 Pineto TE
email: softitl@aol.com

Nome a dominio sottoposto a precedente opposizione: marcoborriello.it.

Collegio unipersonale: Avv. Cristiano Bertazzoni

* * * * *

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1. In data 9 Marzo 2011 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dal ricorrente il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "marcoborriello.it".

2. In data 10 Marzo 2011, il PRSD ai sensi dell'art. 4.3, co. 3 del *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.0 informava il Registro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "marcoborriello.it" e richiedeva ai sensi dell'art. 4.3 del regolamento i dati completi del resistente, essendo gli stessi riportati solo parzialmente nel Database dei Nomi Assegnati.

3. Ricevuti dal competente Registro i dati completi del resistente in data 11 Marzo 2011, il PSRD:

- a) verificata la regolarità del ricorso e degli allegati;
- b) verificato il regolare espletamento da parte del ricorrente della previa opposizione alla registrazione del nome a dominio in oggetto;
- c) verificato l'avvenuto preventivo pagamento delle tariffe di procedura;

in data 11 Marzo 2011 il PSRD effettuava ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 la comunicazione di avvenuta ricezione del ricorso (allegandone versione elettronica con gli allegati), informando il resistente (presso il suo indirizzo di posta elettronica softitl@aol.com come ricevuto in comunicazione dal Registro) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "marco-borriello.it". In detta comunicazione elettronica – inviata anche al Registro - il PSRD informava altresì dell'avvenuta spedizione in pari data del ricorso completo di tutti gli allegati via posta raccomandata indirizzata al domicilio dichiarato del resistente. In detta comunicazione elettronica, inoltre, il PSRD ricordava al resistente che la procedura di riassegnazione si considera iniziata nel momento in cui il titolare del nome a dominio oggetto di opposizione ha avuto integrale conoscenza del reclamo e dei suoi allegati così come ricevuti via posta raccomandata e che entro i successivi 25 giorni il resistente può inviare la propria replica ed i propri documenti al PSRD. Si invitava infine il Resistente a prendere visione delle istruzioni per la propria difesa presso il sito web del PSRD, di cui si forniva il link. Il PSRD verificava successivamente il corretto recapito della comunicazione e del ricorso allegato trasmessi all'indirizzo di posta elettronica del resistente acquisendo il rapporto di trasmissione e consegna al server email con esito positivo.

4. In data 24 Marzo 2011 il PSRD comunicava via email alle parti della procedura - ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 - la data ufficiale di inizio della medesima. In particolare - anche ai sensi dell'art. 4.4 ultimo comma del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 - il PSRD comunicava:

- a) di aver trasmesso via posta raccomandata A/R il ricorso completo di tutti gli allegati al recapito geografico risultante dal Registro dei Nomi Assegnati (così come comunicato al PSRD dal competente Registro) e che in data 18 Marzo 2011, come da timbro postale sull'avviso di ricevimento successivamente pervenuto al PSRD, era stata effettuata dalle Poste la consegna del plico al destinatario;
- b) che la data del 18 Marzo 2011 doveva essere conseguentemente considerata la data di presa conoscenza legale del reclamo e degli allegati da parte del titolare del nome a dominio oggetto di opposizione;
- c) che conseguentemente la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione in oggetto era il 18 Marzo 2011, dovendosi da tale data calcolarsi il termine di 25 giorni a favore del resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica, termine che sarebbe scaduto il 12 Aprile 2011.

5. Conseguentemente, in data 13 Aprile 2011, trascorso il termine fissato per il resistente senza che questi facesse pervenire alcuna memoria di replica, il PSRD procedeva a verificare la disponibilità dell'Avv. Cristiano Bertazzoni - esperto indicato nell'apposita lista pubblicata on line sul sito del PSRD - ad essere nominato nell'ambito del Collegio u-

nipersonale (richiesto dal ricorrente nel reclamo) incaricato di emanare la decisione della procedura di riassegnazione in oggetto. L'esperto verificava l'assenza di cause ostative alla accettazione della nomina e comunicava la propria accettazione scritta al PSRD e la data entro la quale avrebbe reso la decisione.

6. In pari data il PSRD comunicava alle parti ai sensi dell'art. 4.7 u.c. del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 l'avvenuta costituzione del Collegio unipersonale per la decisione della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "marcoborriello.it" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

* * * * *

IL RICORSO INTRODUTTIVO DEL SIG. MARCO BORRIELLO.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(a) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0, il ricorrente afferma nel reclamo introduttivo della presente procedura di essere titolare di diritti esclusivi sul segno "MARCOBORRIELLO", essendo questo perfettamente coincidente con il proprio nome e cognome ed essendo riferito a personaggio pubblico di grande notorietà in quanto il Sig. Marco Borriello è un calciatore diffusamente conosciuto e noto presso il pubblico.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(c) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0, il ricorrente afferma che è in *re ipsa* dimostrata la mala fede del resistente nella registrazione di un nome a dominio che riproduce il nome e cognome di un noto personaggio pubblico, senza avere il registrante alcuna autorizzazione e/o collegamento dimostrabile con il nome a dominio oggetto di procedura. Inoltre, afferma il ricorrente che il dominio è stato altresì registrato per "*mera speculazione economica*" da parte del resistente, che ha posto in vendita il dominio marcoborriello.it sul corrispondente sito web.

Per quanto esposto, il ricorrente richiede la riassegnazione in proprio favore del dominio marcoborriello.it.

* * * * *

LA POSIZIONE DEL RESISTENTE ANDREA DENISE DI NOIA.

Nonostante la regolare comunicazione del reclamo introduttivo, il resistente non si è costituito nella presente procedura di riassegnazione né ha depositato memorie di replica.

SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DAL RICORRENTE

In base all'art. 3.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0, sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali il ricorrente affermi che:

- a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio od ad un altro segno distintivo aziendale su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che
- b) l'attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che
- c) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede.

Se il ricorrente prova che sussistono contestualmente le condizioni sub lett. (a) e (c) di cui sopra, ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente.

SUI REQUISITI SUB LETTERA (A) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Il nome a dominio "marcoborriello.it" è evidentemente identico - sia letteralmente, sia foneticamente - al nome e cognome del ricorrente su cui egli vanta altrettanto ovvi legittimi ed esclusivi diritti.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi integrata la sussistenza del requisito sub lett. a) art. 3.6 Regolamento senza necessità di ulteriori argomentazioni in merito.

SUI REQUISITI SUB LETTERA (C) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Come previsto dall'art. 3.6(c) del Regolamento, per ottenere la riassegnazione del nome di dominio, il ricorrente deve altresì provare che il nome di dominio oggetto di opposizione è stato registrato e viene utilizzato in malafede dall'attuale assegnatario.

Al fine di verificare la sussistenza di tale requisito, l'art. 3.7 (*"Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede"*) individua in via preventiva delle circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede, ovvero:

- a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio;
- b) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente o, per gli enti pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in modo da sviare cittadini che ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali;

- c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente;
- d) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico;
- e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il Registrante del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

L'elencazione fornita dall'art. 3.7 Regolamento non ha peraltro carattere esaustivo e il Collegio può rilevare elementi comprovanti la mala fede nella registrazione e nell'uso dei nomi a dominio anche da circostanze diverse.

* * * * *

A giudizio del Collegio, nel caso in esame, l'esistenza del requisito della malafede è provata dalla mera comparazione tra gli atti di procedura e i casi di prova della registrazione e del mantenimento del dominio in mala fede di cui all'art. 3.7 del Regolamento. In particolare, la registrazione del nome a dominio *marcorborriello.it* è avvenuta da parte dell'ordinario resistente in palese malafede ai sensi – nello specifico caso – dell'art. 3.7, comma 1, lettere (b), (c) ed (e) del Regolamento.

Alla luce di quanto precede, la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio *marcorborriello.it* è ritenuta esistente e provata nel caso in questione.

SUI REQUISITI SUB LETTERA (B) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Per ottenere la riassegnazione del nome a dominio oggetto di opposizione, il ricorrente deve provare, come ha effettivamente provato, le circostanze di cui alle lett. a) e c) dell'art. 3.6 Regolamento.

Tuttavia, tale norma stabilisce anche che, laddove il resistente provi di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, la richiesta di riassegnazione del ricorrente deve essere rigettata. Dunque, è onere del resistente di provare il diritto o il titolo che lo legittimerebbe alla registrazione ed uso del nome di dominio.

Viceversa, il resistente non ha svolto alcuna difesa nel procedimento *de quo*, non assolvendo quindi a quello che era un suo preciso onere.

P.Q.M.

il Collegio, letti gli atti ed esaminati tutti i documenti allegati dal ricorrente

ACCOGLIE

Ai sensi dell'art. 4.15 del Regolamento e 4.18 delle Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" il reclamo presentato dal Sig. Marco Borriello e la domanda di riassegnazione in favore del medesimo del nome a dominio "marcoborriello.it".

DISPONE

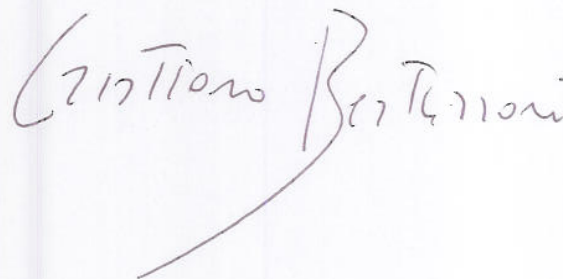
Che il PSRD proceda alle comunicazioni della presente decisione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 4.16 del Regolamento affinché il Registro adotti i provvedimenti di cui all'art. 3.12 e 4.16 del Regolamento e 4.18 e 4.19 delle Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it".

Che la decisione venga pubblicata ai sensi dell'articolo 3.11 del Regolamento sulla pagina web <http://www.tonucci.it/maps/decisio.htm> del sito del PSRD.

Si procede in data odierna a trasmettere la presente decisione al PSRD per gli adempimenti successivi.

Roma, 18 Aprile 2011

Avv. Cristiano Bertazzoni

A handwritten signature in dark ink, reading "Cristiano Bertazzoni". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending from the bottom of the name.